

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

FONDO UNICO TURISMO - "Azioni diffuse per la competitività regionale sul mercato turistico nazionale e internazionale" - Decreto Ministeriale n. 8207 del giorno 26 giugno 2022 - Delibera di Giunta Regione Campania n. 527 del giorno 11 ottobre 2022 - Progetto "Azioni diffuse per la competitività regionale sul mercato turistico nazionale e internazionale". C.U.P. I59I22001290001. PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "PRELIEVO, IMBALLAGGIO FINE ART, MOVIMENTAZIONE, SISTEMAZIONE E ASSICURAZIONE DELLE OPERE DESTINATE ALL'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA EXEMPLA - IL GRAND TOUR DEL SAPER FARE CAMPANO PRESSO I LOCALI DELLA STAZIONE CENTRALE DI MILANO "- C.I.G. 9531701080

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

l'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, (di seguito solo Agenzia), con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n.81 c/o Palazzo della Regione Campania - Codice Fiscale 95255690638 - in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, avv. Luigi Raia - giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno sette aprile 2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno tredici aprile 2021, domiciliato presso la sede legale dell'Agenzia,

la, (di seguito anche "appaltatore"), con sede legale in,
partita I.V.A. e codice fiscale, in persona del legale rappresentante pro tempore,
sig./sig.ra, codice fiscale, domiciliato presso la sede legale
della società,

premesso che

a) con decreto direttoriale n del giorno, è stato aggiudicato alla
,con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale
, l'appalto per l'affidamento del servizio di "Prelievo, imballaggio fine art,
movimentazione, sistemazione e assicurazione delle opere destinate all'allestimento della mostra Exempla -
Il Grand Tour del Saper Fare Campano", per un importo complessivo di €
(), oltre I.V.A. nella misura di legge;
b) in data, l'appaltatore ha prodotto polizza per la cauzione definitiva n.
, rilasciata da per una somma garantita pari al 10% (diecipercento)
dell'importo contrattuale ovvero per la somma di euro (euro);



c) sono state effettuate le verifiche inerenti al possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis di gara e dalla normativa vigente,

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e sottoscrivono quanto segue

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa, gli atti ivi richiamati, nonché la lettera di invito, l'offerta presentata dall'appaltatore, senza necessità, per comune accordo, di allegazione, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il patto primo. L'appaltatore dichiara espressamente di conoscere il codice di comportamento dell'Agenzia ed il protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, recepito con Delibera di Giunta regionale della Campania n. 1601 del giorno 07 settembre 2007. In caso di contrasto tra le clausole dei richiamati atti ed il presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di quest'ultimo.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Agenzia affida all'appaltatore, il quale accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione del servizio di "Prelievo, imballaggio fine art, movimentazione, sistemazione e assicurazione delle opere destinate all'allestimento della mostra Exempla - Il Grand Tour del Saper Fare Campano presso i locali della stazione centrale di Milano.

Il servizio dovrà essere espletato secondo quanto dettagliatamente descritto nella lettera di invito ed in conformità all'offerta tecnica ed a quella economica presentata dall'appaltatore.

L'Agenzia si riserva la facoltà di prevedere varianti ed attivare le rimodulazioni dell'appalto che si rendessero necessarie o, anche solo opportune, a suo insindacabile giudizio, al fine del migliore raggiungimento degli obiettivi progettuali.

In tutte le su indicate ipotesi, l'appaltatore si obbliga a mantenere ferme ed invariate le condizioni dell'offerta originaria, senza poter formulare eccezioni e/o richiedere maggiorazioni del corrispettivo contrattualmente pattuito, indennizzi, rimborsi spese e/o indennità di qualsivoglia genere, nemmeno, in caso di variazioni in diminuzione del servizio affidato, a titolo di lucro cessante.

Ove ne ricorrano i presupposti, l'Agenzia si riserva di ricorrere all'applicazione dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Tutte le attività di competenza dell'appaltatore, dovranno essere assicurate con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio a carico del medesimo ed eseguite a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ed espletate secondo il crono programma.



ARTICOLO 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata massima stimata pari a giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto ovvero dalla eventuale esecuzione in via d'urgenza, ex art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e, comunque, fino alla conclusione della mostra di cui in premessa e di tutte le attività necessarie alla rimozione ed alla ricollocazione delle opere e delle installazioni.

L'Agenzia si riserva la facoltà di prolungare, ai medesimi patti e condizioni, l'appalto di ulteriori giorni 60 (sessanta), nel caso in cui il progetto ed il relativo cronoprogramma dovessero essere differiti e/o prorogati. Il servizio dovrà essere espletato secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'articolo 1 della lettera di invito.

L'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto, non potrà essere interrotta né sospesa dall'appaltatore per alcun motivo, salvo le cause di forza maggiore previste dalla legge. In tal caso, l'appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia ed è obbligato a garantire il ripristino delle attività nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 4 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'Agenzia procederà alla direzione, al coordinamento, al controllo tecnico-contabile ed alla verifica dell'esecuzione del contratto attraverso il responsabile unico del procedimento, che assumerà il ruolo di direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii..

Il direttore dell'esecuzione effettuerà il monitoraggio delle attività espletate, rilasciando, in caso positivo della verifica di conformità, il benestare al pagamento delle relative fatture.

Il direttore dell'esecuzione potrà disporre l'effettuazione di sopralluoghi per la verifica della corretta e puntuale esecuzione delle attività.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare alla Direzione Generale, al direttore dell'esecuzione ed al personale dell'Agenzia, all'uopo incaricato per le attività di monitoraggio, la massima collaborazione ed assistenza.

Nel caso di esito negativo della verifica di regolare esecuzione delle attività, anche parziale, l'Agenzia si riserva la facoltà di applicare una penale sino al 10% (diecipercento) del valore complessivo contrattuale, fatta salva ogni azione per la richiesta di risarcimento del maggior danno e/o la risoluzione del contratto.



ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo su indicato è fisso ed invariabile nonché comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, ed include tutti gli oneri fiscali ed ogni altro onere, rischio e/o alea conseguente alla ottemperanza alle normative applicabili ed alle disposizioni del presente contratto.

Non si rilevano rischi da interferenza e, conseguentemente, gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei predetti rischi sono pari a 0 (zero).

Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici a mente della quale "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto".

ARTICOLO 6 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo fatturato per i servizi resi è subordinato alla verifica di regolare esecuzione emessa dal R.U.P. nonché all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

L'aggiudicatario, ottenuta la positiva verifica di conformità, emetterà regolare fattura elettronica intestata all'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, contenente i seguenti dati:

- il C.U.P. ed il C.I.G. della procedura;
- descrizione dettagliata del servizio;
- a richiesta dell'Agenzia: l'indicazione di eventuali altre diciture.

Ove le suindicate verifiche risultino positive, il pagamento avverrà entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricezione della fattura.

Nel caso in cui la verifica di conformità effettuata dal RUP dia esito negativo, si procederà alla fatturazione, liquidazione ed al pagamento dei soli importi non oggetto di contestazione.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione della propria situazione fiscale, previdenziale ed assicurativa.

ARTICOLO 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 s.m.i., comunicando ogni modifica relativa



ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

L'appaltatore deve trasmettere all'Agenzia, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti eventualmente sottoscritti con i fornitori a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m.i. L'Agenzia provvede alla risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.

L'Agenzia non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza delle comunicazioni dei dati di cui ai commi che precedono, con conseguente sospensione dei relativi termini.

ARTICOLO 8 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALI.

Tutti i termini previsti per l'esecuzione delle attività contemplate dall'affidamento oggetto del presente contratto sono perentori ed essenziali.

La violazione da parte dell'operatore economico delle obbligazioni previste nella *lex specialis* di gara e nel contratto comporta l'irrogazione, a carico del medesimo, di una penale giornaliera pari ad euro 1.000,00 (*mille/00*) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo comporta l'applicazione della penale giornaliera, come sopra disciplinata, il mancato rispetto delle scadenze previste per l'avvio e l'esecuzione delle varie attività e forniture in cui si articola l'appalto, l'interruzione e/o sospensione delle attività previste nel contratto e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle prestazioni affidate, sia in termini qualitativi che quantitativi, in relazione alle quali la penale giornaliera sarà applicata, per intero, per ogni giorno o anche solo frazione di giorno di ritardo rispetto al puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati, per iscritto, dall'Agenzia all'aggiudicatario, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni scritte entro e non oltre i successivi 3 (tre) giorni. Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa.



Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (diecipercento) del valore contrattuale. Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

ARTICOLO 10 - ALTRE RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore assume la più ampia, diretta ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione dell'appalto affidato con il presente contratto, con totale esonero dell'Agenzia e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa, in qualsiasi momento, derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che possa essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza e/o in connessione dell'esecuzione delle prestazioni di sua competenza.

Inoltre, l'appaltatore ha l'obbligo di:

- garantire l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, in stretto contatto con i competenti uffici dell'Agenzia, secondo i tempi e le esigenze da questa manifestati;
- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione dello stesso, secondo quanto precisato nel presente capitolato e nel contratto;
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Agenzia;



- comunicare tempestivamente all'Agenzia le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- non creare conflitti d'interesse nello svolgimento delle attività da realizzare;
- apportare eventuali modifiche necessarie per il corretto espletamento del servizio richiesto senza che questo possa comportare alcuna maggiorazione dei costi;
- eseguire l'appalto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo;
- osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti vigenti ratione temporis, in materia di obblighi contributivi, di assicurazione ed assistenza nei confronti dei lavoratori.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici. Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità dell'aggiudicatario per la corretta esecuzione dell'appalto, anche con riferimento alle prestazioni eventualmente subappaltate. Non è consentita la cessione del contratto.

ARTICOLO 12 - RECESSO

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con giustificazione motivata. L'appaltatore non potrà vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo ma avrà diritto unicamente al pagamento dei compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente rese alla data del recesso. L'appaltatore non può recedere dal contratto per alcun motivo, pena il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, derivanti all'Agenzia.

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutti gli obblighi di cui al presente articolo assumono carattere essenziale per l'Agenzia; la loro violazione è motivo di risoluzione contrattuale per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il contratto di appalto si intenderà risolto in caso di inadempimento dell'appaltatore, anche rispetto ad uno solo degli obblighi assunti con lo stesso, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 5 (*cinque*) giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento.



L'Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, previa contestazione degli addebiti all'aggiudicatario ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- *a*) fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall'aggiudicatario dell'appalto ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del citato d.P.R. 445/2000, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) in caso di irregolarità, per due volte consecutive, del D.U.R.C.;
- c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel disciplinare, nel presente capitolato e negli eventuali ordini esecutivi;
- e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia;
- f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Agenzia per fatti o atti compiuti dall'aggiudicatario nell'esecuzione dell'appalto;
- g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h) violazione degli obblighi di riservatezza e dei diritti di privativa industriale di terzi;
- i) ogni altra ipotesi di inadempimento in relazione alla quale è espressamente prevista, dal presente disciplinare e/o dal capitolato e/o dallo schema di contratto allegato, la risoluzione del contratto.

Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto. La risoluzione fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che l'Agenzia dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi la fornitura o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.

Per il risarcimento di tali danni l'Agenzia può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore nonché rivalersi sulla cauzione e/o sulla garanzia fideiussoria.



L'appaltatore, in caso di risoluzione e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dall'Agenzia a qualsiasi titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

ARTICOLO 14 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE. CLAUSOLA DI MANLEVA

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di dispositivi e/o soluzioni tecniche o di altra natura, applicati e/o utilizzati nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto, di cui altri abbiano l'esclusiva e che, pertanto, violino brevetti o diritti di privativa industriale, sollevando espressamente l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità.

ARTICOLO 15 - RISERVATEZZA

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il servizio svolto, l'organizzazione, l'attività e/o il *know-how* specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE, INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. l'appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle prescrizioni e dei divieti ivi contenuti e di non incorrervi.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 108, e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali), l'appaltatore dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano sono suscettibili di trattamento da parte dell'Agenzia, prestando espressa autorizzazione e dichiarando, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver ricevuto adeguata informativa come da atto prodotto in sede di offerta. L'appaltatore si impegna a rispettare la normativa nazionale e comunitaria in relazione al trattamento dei dati personali, dei dipendenti e/o collaboratori dell'Agenzia nonché dei terzi, di cui dovesse venire in possesso durante e per effetto dell'esecuzione delle prestazioni affidate col presente contratto.



ARTICOLO 18 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie relative e conseguenti all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 c.p.c., è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli. È escluso, in ogni caso, l'arbitrato.

ARTICOLO 19 · PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

L'appaltatore autorizza, espressamente, con riferimento agli obblighi di trasparenza e di pubblicità, secondo quanto disposto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. nonché dall'art. 3, comma 54, della legge del 24 dicembre 2007 n. 244, che il presente contratto e tutti gli atti in esso richiamati e/o allegati siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, senza alcuna limitazione.

ARTICOLO 20 - RINVIO NORMATIVO

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviano, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *e s.m.i.*, del codice civile in materia di contratti ed alla normativa vigente, impegnandosi al puntuale adeguamento rispetto alle modifiche che dovessero essere introdotte successivamente alla stipula del presente contratto, ove applicabili.

ARTICOLO 21 - SPESE DEL CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, le imposte e le tasse nonché gli oneri connessi all'esecuzione del presente contratto, nessuno escluso, ivi compresi quelli di registrazione, sono a carico dell'appaltatore.

ARTICOLO 22 - SOTTOSCRIZIONE

Il presente contratto, composto dagli atti richiamati nello stesso, viene sottoscritto dalle parti in segno di benestare ed incondizionata accettazione di tutte le clausole in esso contenute e custodito nell'archivio dell'Agenzia, presso la sede al Centro Direzionale di Napoli – Isola C5, II piano.

Napoli, li2022

L'appaltatore Agenzia Regionale Campania Turismo

Il legale rappresentante Il Direttore Generale

avv. Luigi Raia

L'appaltatore Il legale rappresentante